



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 249/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37888** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla via **XX** (cod. fisc. **XX**), come riassunto da **XX**, nata a **XX** il **XX** (Cod. fisc. **XX**) residente in **XX** al Viale **XX**, elettivamente domiciliati in Bari, Via Marcello Celentano n. 35, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministero p.t., costituito in proprio;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 5 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Silvia Solimando per la ricorrente in riassunzione e l'avv. Interesse per il Ministero della Giustizia, nessuno comparso per l'I.N.P.S.;

Considerato in

	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, XX , come sopra generalizzato,	
	ex assistente capo della Polizia Penitenziaria cessato giuridicamente dal	
	servizio per destituzione con decorrenza retrodatata al 04.12.2006, riferiva:	
	- di essere stato sospeso cautelativamente dal servizio in data	
	04.12.2006, in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, secondo	
	quanto disposto dall'art. 7, comma 22, D.Lgs. n. 449/1992, con percezione di	
	una retribuzione ridotta del 50%;	
	- di essere stato riammesso in servizio il 26.01.2012 per decorso del	
	termine quinquennale di cui all'art. 9 Legge n. 19 del 1990, e di aver espletato	
	attività lavorativa regolarmente retribuita sino al 11.06.2013, data in cui	
	veniva collocato a riposo per fisica inabilità;	
	- che solo con successivo atto del 17.09.2013, conclusosi negativamente	
	il procedimento penale a suo carico, veniva disposta la cessazione dal servizio	
	per destituzione con decorrenza retrodatata al tempo della sospensione per	
	motivi disciplinari del 4.12.2006;	
	- di essere divenuto a decorrere dal 11.06.2013, su domanda del	
	15.07.2013, titolare di pensione privilegiata diretta di 8^ categoria Tabella A	
	- iscrizione n. XX – per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio	
	con verbale della CMO di Bari BL/B n. XX del XX ;	
	- che la prestazione definitiva tuttora in pagamento è stata liquidata	
	dall'INPS di Andria con modello XX n. XX del XX , nella misura di euro	
	12.715,61 alla decorrenza del 11.06.2013, mentre con precedente modello XX	
	del XX – atto n. XX - poi indebitamente revocato, la stessa pensione era stata	
	quantificata nella maggior misura di euro 23.301,36, pari alla pensione	
	2	

	normale aumentata di un decimo, ai sensi dell'art. 67, comma 4, TU	
	1092/1973;	
	- che, in riscontro a richiesta di riliquidazione, con nota del 16 aprile	
	2021, l'I.N.P.S. precisava che la predetta minore prestazione di euro	
	12.715,61 è stata calcolata in base alla previsione di cui ai commi secondo e	
	terzo dell'art. 67 TU 1092/1973, ovvero rapportandola al 30% della base	
	retributiva, con un incremento dello 0,70% per ogni anno di servizio utile, fino	
	a raggiungere la percentuale massima attribuibile del 44%;	
	- di aver invano chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico	
	con ulteriore pec del 18.12.2024.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo l'operato	
	dell'Ente previdenziale per i motivi meglio sviluppati nel gravame, chiedeva:	
	- in via principale il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del	
	trattamento pensionistico, mediante i) aumento di un decimo sulla pensione	
	normale, in base alla previsione normativa di cui all'art. 67, comma 4°, DPR	
	1092/1973; ii) computo del periodo di riammissione in servizio compreso tra	
	il 28.01.2012 e il 10.06.2013; iii) applicazione dei benefici stipendiali previsti	
	dall'art. 4, D.Lgs. 165/1997 e dalla L. 539/1950	
	- in via subordinata la liquidazione della pensione privilegiata di	
	vecchiaia, spettante con decorrenza dal 19.08.2023, anche in tal caso con: i)	
	aumento di un decimo sulla pensione normale, in base alla previsione	
	normativa di cui all'art. 67, comma 4°, DPR 1092/1973; ii) computo del	
	periodo di riammissione in servizio compreso tra il 28.01.2012 ed il	
	10.06.2013; iii) applicazione dei benefici stipendiali previsti dall'art. 4, D.Lgs.	
	165/1997 e dalla L. 539/1950.	
	3	

	Si è costituito in proprio il Ministero della Giustizia, eccependo il proprio	
	difetto di legittimazione passiva, segnalando di aver provveduto, per quanto	
	di competenza, a trasmettere all'I.N.P.S. il mod. PA04 con i dati necessari per	
	la liquidazione del trattamento pensionistico.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., segnalando in via preliminare il decesso del	
	ricorrente in data 02/06/2025, ed evidenziando, nel merito, l'infondatezza	
	della pretesa.	
	<i>In limine litis</i> , è pervenuto l'atto di costituzione in giudizio di XX , la quale,	
	nella duplice veste di erede pro quota e titolare della pensione di reversibilità	
	cat. SOCTPS iscrizione n. XX , ha manifestato interesse alla prosecuzione del	
	giudizio, riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo e chiedendo un	
	breve rinvio per replicare alle deduzioni delle Amministrazioni resistenti.	
	All'udienza dell'8 ottobre 2025, è stato disposto un breve rinvio su richiesta	
	della ricorrente in riassunzione, non opposta dalle Amministrazioni, con	
	assegnazione del termine per memorie conclusive.	
	In vista della successiva udienza, è pervenuta la memoria con la quale la	
	ricorrente in riassunzione, nel replicare alle argomentazioni difensive delle	
	Amministrazioni resistenti, ha insistito per le conclusioni rassegnate nell'atto	
	introduttivo.	
	L'I.N.P.S., a sua volta, ha contro-dedotto rispetto alle argomentazioni della	
	ricorrente in riassunzione, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di	
	costituzione.	
	Sono altresì pervenute note del Ministero della Giustizia, che ha ribadito le	
	conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione, con particolare	
	riferimento al difetto di legittimazione passiva.	

	In vista dell'udienza del 5 novembre 2025, il difensore dell'I.N.P.S., nel	
	comunicare l'impossibilità a presenziare, si è riportato agli scritti difensivi.	
	Nel corso dell'udienza, il difensore della ricorrente in riassunzione ha	
	illustrato le argomentazioni poste a supporto della domanda, mentre il legale	
	del Ministero della Giustizia ha insistito per la declaratoria di difetto di	
	legittimazione passiva.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda del ricorrente originario, come riproposta dall'erede in riassunzione,	
	diretta:	
	- in via principale alla rideterminazione del trattamento pensionistico	
	mediante i) aumento di un decimo sulla pensione normale, in base alla	
	previsione normativa di cui all'art. 67, comma 4°, DPR 1092/1973; ii)	
	computo del periodo di riammissione in servizio compreso tra il 28.01.2012	
	ed il 10.06.2013; iii) applicazione dei benefici stipendiali previsti dall'art. 4,	
	D.Lgs. 165/1997 e dalla L. 539/1950;	
	- in via subordinata, al riconoscimento del diritto a conseguire la	
	pensione privilegiata di vecchiaia, da liquidarsi mediante l'applicazione	
	dell'art. 67, comma 4, del TU 1092/1973, il riconoscimento del periodo di	
	riammissione in servizio e l'applicazione dei benefici stipendiali previsti	
	dall'art. 4, D.Lgs. 165/1997 e dalla L. 539/1950.	
	2. In primo luogo, va dichiarata la legittimazione passiva dell'I.N.P.S.,	
	competente alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.	
	5	

	Non pare per contro esservi alcuna legittimazione passiva del Ministero della	
	Giustizia, in qualità di ex datore di lavoro, in quanto non è discussione la	
	ricostruzione della posizione stipendiale del ricorrente, i cui dati, ivi compresi	
	quelli relativi al periodo di riammissione al servizio, risultano stati trasmessi	
	all’Ente previdenziale per il seguito di competenza.	
	3. Ciò posto, va altresì preliminarmente chiarita la questione sollevata	
	dalla XX in sede di riassunzione in merito alla circostanza che <i>“Nel costituirsi</i>	
	<i>in giudizio l’INPS ha prodotto la determina di concessione in favore del sig.</i>	
	<i>XX della pensione privilegiata di ottava categoria (atto n. XX) per euro</i>	
	<i>23.301,36 alla decorrenza della destituzione del 05.12.2006, autorizzando</i>	
	<i>tuttavia, nelle note, la liquidazione della pensione privilegiata di euro</i>	
	<i>12.715,61 a decorrere dal 11.06.2013.”.</i>	
	Al riguardo, nelle note autorizzate l’I.N.P.S. ha precisato che <i>“Il valore</i>	
	<i>indicato nel provvedimento, correttamente rettificato nelle note della</i>	
	<i>determina n° XX, è stato determinato da un mero problema “tecnico-</i>	
	<i>procedurale”.</i> Pertanto, lo stesso è da ritenersi sostituito da quanto	
	<i>correttamente rettificato dall’ufficio competente.”.</i>	
	Così ricostruita la posizione delle parti, reputa questo Giudice che sia	
	indiscutibile il fatto che la misura della pensione privilegiata corrisponda a	
	quella indicata nelle note del provvedimento XX , come confermato dalla	
	circostanza che nello stesso atto introduttivo il ricorrente dava atto che “3 –	
	<i>La prestazione definitiva tuttora in pagamento è stata liquidata dall’INPS di</i>	
	<i>Andria con modello 5007 n. XX del XX, nella misura di euro 12.715,61 alla</i>	
	<i>decorrenza del 11.06.2013 (doc. 1 modello 5007 del 18.04.2018)”</i> , e come	
	altresì precisato dallo stesso Ente previdenziale nella e-mail del 16 aprile 2021	
	6	

	di riscontro a richiesta di chiarimenti, in cui veniva fornita spiegazione dei	
	criteri di calcolo, oggetto di contestazione con il ricorso in esame.	
	4. Passando all'esame dei motivi di ricorso e prendendo le mosse dalla	
	domanda volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico, osserva	
	questo Giudice che la ricorrente in riassunzione contesta la legittimità del	
	provvedimento di liquidazione adottato dall'I.N.P.S., nella misura in cui il	
	trattamento privilegiato è stato determinato secondo la disposizione di cui	
	all'art. art. 67, secondo e terzo comma, T.U. 1092/1973, ovvero rapportandolo	
	al 30% della base retributiva, con una maggiorazione dello 0,70% per ogni	
	anno di servizio utile, fino a raggiungere la percentuale massima concedibile	
	per legge del 44% (metodo c.d. percentualista).	
	A parere del ricorrente, per contro, avrebbe dovuto essere applicato il quarto	
	comma del citato art. 67 del TU 1092/1973, il quale prevede che, se più	
	favorevole, la pensione privilegiata venga liquidata nella misura prevista per	
	la pensione normale, aumentata di un decimo (metodo c.d. decimista), qualora	
	sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52 dello	
	stesso TU 1092/1973, ovvero 15 anni di servizio – 20 anni in caso di dispensa	
	dal servizio ex art. 42 del TU 1092/1973 - requisito in possesso del ricorrente,	
	che, alla data di cessazione dal servizio del 05.12.2006, aveva maturato	
	un'anzianità contributiva utile a pensione di 32 anni e 11 mesi, di cui oltre 24	
	anni di servizio effettivo.	
	L'assunto del ricorrente non è condivisibile.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento più volte	
	espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “... <i>Si fa presente,</i>	
	<i>al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva,</i>	
	7	

	<i>in passato valido ai fini dell'accesso a pensione normale, è attualmente</i>	
	<i>vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da</i>	
	<i>causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n.</i>	
	<i>1092/1973. In questi termini è da intendere il richiamo, operato dall'art. 67,</i>	
	<i>comma 4, del testo unico, alla disposizione dall'art. 52, comma 1, dello stesso</i>	
	<i>decreto.</i>	
	<i>In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall'infermità, è noto che</i>	
	<i>il personale militare, pur in attesa dell'intervento di armonizzazione previsto</i>	
	<i>dall'art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con</i>	
	<i>il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima</i>	
	<i>anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da</i>	
	<i>calcolare tenendo conto dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17,</i>	
	<i>comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle</i>	
	<i>percentuali previste dall'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché</i>	
	<i>dell'abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di</i>	
	<i>retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall'art. 59, comma</i>	
	<i>1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza</i>	
	<i>di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma</i>	
	<i>12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente</i>	
	<i>al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).</i>	
	<i>L'attribuzione (anticipata) della pensione normale – a norma degli artt. 52,</i>	
	<i>comma 1 e 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 - si giustifica per la necessità di</i>	
	<i><<annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul</i>	
	<i>presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito al dipendente,</i>	
	<i>secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età</i>	

pensionabile>> (C. conti, sez. riun., n. 2/2005/QM, citata dal Giudice di prime cure). Le medesime esigenze sono considerate in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. il richiamato art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973).

In tal senso, è stata coniata la plastica espressione dell'assorbimento della pensione normale nella privilegiata, da parte della citata sentenza n. 2/2005/QM (ove si afferma che <<il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981 n. 151>>).

Aggiunge la citata pronuncia n. 2/2005/QM che <<La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio>> (cfr. inter alia, I sez. Appello, sentenza n. 243/2018).

Nel caso di specie, è pacifico che la causale della cessazione dal servizio del ricorrente sia la destituzione retrodatata al tempo della sospensione per motivi disciplinari del 4.12.2006, da ritenersi assorbente rispetto alla cessazione per infermità riferita ad una data ben successiva alla decorrenza della destituzione (cfr. sul punto, sez. Giur. Puglia, sentenza n.103/2016, proprio su ricorso presentato dallo stesso XX).

Al riguardo, va evidenziato come appaia del tutto non pertinente il richiamo

	operato dalla difesa della ricorrente in riassunzione alla disposizione di cui	
	all'art. 42 del TU 1092/1973, la quale eleva a 20 anni il limite per il	
	conseguimento della pensione normale, in caso, fra l'altro, di destituzione,	
	trattandosi di norma applicabile al solo personale civile.	
	Pertanto, ai fini della verifica del diritto all'accesso alla pensione normale,	
	propedeutico al calcolo della P.P.O. secondo il metodo c.d. decimista, occorre	
	fare riferimento ai requisiti per il pensionamento vigenti <i>ratione temporis</i> alla	
	data della cessazione dal servizio, ovvero, come precisato dall'I.N.P.S. e non	
	contestato, 57 anni di anzianità anagrafica e 35 di anzianità contributiva o in	
	alternativa a 39 anni di anzianità contributiva, requisiti non posseduti dal XX .	
	Ne discende che l'Ente previdenziale ha del tutto correttamente liquidato la	
	pensione privilegiata secondo il c.d. metodo percentualista, ex art. 67, commi	
	II e III del T.U. 1092/1973.	
	5. Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento, ai fini	
	pensionistici, del periodo lavorativo svolto a seguito della riammissione in	
	servizio, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso sul punto	
	dal Consiglio di Stato, secondo cui <i>“eventuali periodi di servizio resi dal</i>	
	<i>dipendente a seguito della riammissione in servizio, per revoca del</i>	
	<i>provvedimento di sospensione cautelare, sono utili ai fini del trattamento di</i>	
	<i>quiescenza e previdenza anche se, per effetto della retroattività del licenziamento</i>	
	<i>o destituzione, si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò</i>	
	<i>in quanto si tratta di servizi effettivamente resi dal dipendente. In questo caso,</i>	
	<i>tali periodi sono valutati ai fini pensionistici e previdenziali in quanto connessi</i>	
	<i>ad un'attività lavorativa svolta temporaneamente e sotto condizione risolutiva,</i>	
	<i>che si configura come un “autonomo servizio” non ricollegabile al precedente</i>	
	10	

	<i>rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 4350).</i>	
	Trattasi peraltro di principi recepiti dallo stesso Ente previdenziale, il quale nel Messaggio n. XX del XXal paragrafo 4, ha espressamente precisato che “ <i>Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476)</i> ”.	
	Ciò posto, osserva questo Giudice che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell’I.N.P.S., la decisione della sezione giurisdizionale Campania n.508/2021, richiamata dalla difesa del ricorrente, ha espressamente precisato, nelle premesse in fatto, come l’Amministrazione abbia correttamente “... attribuito, per il periodo dal 29.10.1997 al 15.02.2000. la qualifica di funzionario di fatto, ritenendola tale ai fini giuridici, economici e previdenziali, essendo stata regolarmente costituita la posizione assicurativa, motivo per il quale, come riconosciuto da costante giurisprudenza, quando l’attività lavorativa è svolta dal dipendente sospeso dal servizio e poi destituito, con effetti ex tunc, è configurabile un autonomo servizio valutabile ai fini previdenziali e di quiescenza, malgrado la giuridica assenza del pregresso rapporto di pubblico impiego e, quindi, valido anche ai fini pensionistici, altrimenti i contributi previdenziali versati per detto periodo andrebbero restituiti”.	
	Va dunque accolto il ricorso <i>in parte qua</i> , con conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento in godimento, mediante il riconoscimento del periodo lavorativo tra il 28.01.2012 e il 10.06.2013.	
	11	

	Sugli arretrati dovuti, spetta il riconoscimento degli interessi legali e nei limiti	
	dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria,	
	calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	6. Venendo alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla	
	riliquidazione della pensione mediante l'applicazione dei c.d. 6 scatti	
	stipendiali, osserva questo Giudice che l'art. 4 del d.gs. 165/1997 prevede che:	
	<i>“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i</i>	
	<i>sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10</i>	
	<i>dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio</i>	
	<i>1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990,</i>	
	<i>n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.</i>	
	<i>379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,</i>	
	<i>come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo</i>	
	<i>32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge</i>	
	<i>7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile</i>	
	<i>definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.</i>	
	<i>503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con</i>	
	<i>esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla</i>	
	<i>contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.</i>	
	6.a Ai fini della definizione della questione controversa, occorre a questo	
	punto individuare la platea dei destinatari del beneficio in questione con	
	particolare riferimento alla causale della cessazione dal servizio.	
	A parere del ricorrente, il beneficio sarebbe dovuto <i>all'atto della cessazione</i>	
	<i>dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento</i>	
	<i>in congedo a domanda, e dunque anche nel caso di specie in cui la cessazione</i>	
	12	

sia avvenuta per destituzione.

Il **XX** ha inoltre richiamato, a supporto della domanda, una decisione di questa Sezione (sentenza n.204/24) e una del G.A. (T.A.R. Puglia, sez. Bari n. 979 del 2024).

Secondo quanto prospettato dall'I.N.P.S., per contro, l'ambito di applicazione del beneficio, previsto dall'art. 6-bis comma 1 e 2 D. L. n. 387/1987, deve ritenersi limitato alle cessazioni per limiti di età, decesso, dimissioni e inabilità non dipendente da causa di servizio.

6.b Così ricostruita la posizione delle parti, occorre prendere le mosse dalla definizione della natura della disposizione di cui all'art. 4 del d.lgs. 165/1997.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che tale disposizione si colloca nell'ambito della delega attribuita dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995), ed è finalizzata alla armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra l'altro, del personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quale la Polizia penitenziaria.

In particolare, l'art.4 del d.lgs. 165/97, nel richiamare le disposizioni di legge che riconoscono il beneficio dei c.d. 6 scatti stipendiali, si limita a precisare che tale beneficio, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, debba essere aggiunto alla base stipendiale come definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Reputa questo Giudice che, proprio in ragione della collocazione della disposizione in esame, ad essa non possa attribuirsi carattere innovativo, dovendo ritenersi come riferita al solo calcolo della base pensionabile, e

	svolgendo dunque, con riferimento al richiamo alle disposizioni di legge che	
	riconoscono il beneficio dei c.d. 6 scatti stipendiali, una mera funzione	
	ricognitiva.	
	In buona sostanza, deve ritenersi che la locuzione <i>all'atto della cessazione dal</i>	
	<i>servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in</i>	
	<i>congedo a domanda</i> non sia idonea a consentire un ampliamento della platea	
	dei destinatari del beneficio rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di	
	legge richiamate.	
	A tale proposito, le disposizioni richiamate nell'art. 4 del d.lgs. 165/97	
	subordinavano il riconoscimento del beneficio alla cessazione dal servizio	
	riconducibile alle seguenti ipotesi:	
	- in luogo della promozione al giorno antecedente a quello del	
	raggiungimento del limite di età (art. 13 L. n.804/73 per i generali e i	
	colonnelli “ <i>a disposizione</i> ”; art. 32, comma 9 <i>bis</i> della L.224/86 per gli	
	ufficiali);	
	- alla cessazione dal servizio per età o perché divenuti permanentemente	
	inabili al servizio incondizionato o perché deceduti (art. 1, comma 15 <i>bis</i> del	
	D.L. 379/87 per i sottufficiali; art.32 della L. 196/95 per i volontari di truppa;	
	articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, come sostituito	
	dall'art. 21 della L. 232/90, per gli appartenenti alla Polizia di Stato).	
	Va inoltre evidenziato che tutte le disposizioni sopra citate, ad eccezione di	
	quella di cui all'art. 6 bis del d.l. 387/87, sono state abrogate a seguito	
	dell'entrata in vigore del d.lgs. 66/2010 (c.d. Codice dell'Ordinamento	
	militare, C.O.M.).	
	In particolare, la citata disposizione, applicabile, come da costante	
	14	

	giurisprudenza del GA, anche alle altre forze di Polizia ad ordinamento sia	
	militare che civile, quale la Polizia penitenziaria (si veda, <i>inter alia</i> , la stessa	
	sentenza citata dal ricorrente Tar Puglia, Bari, n.979/24, punto VII), prevede	
	che:	
	<i>“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari,</i>	
	<i>ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai</i>	
	<i>corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di</i>	
	<i>Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle</i>	
	<i>forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o</i>	
	<i>perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono</i>	
	<i>attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione</i>	
	<i>dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio</i>	
	<i>spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo</i>	
	<i>stipendio ...</i>	
	<i>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che</i>	
	<i>chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55</i>	
	<i>anni di età e trentacinque anni di servizio utile;...”</i>	
	La medesima disposizione è espressamente fatta salva sia con riferimento alla	
	liquidazione del Tfs dall’art. 1911 del C.O.M., sia appunto, non essendo stata	
	abrogata, con riferimento alla liquidazione del trattamento pensionistico	
	dall’art. 4 del d.lgs. 165/97.	
	6.c Alla luce del quadro sopra riassunto, deve quindi ritenersi che, con	
	particolare riferimento alla liquidazione del trattamento pensionistico, la	
	concessione del beneficio stipendiale resti condizionata alla cessazione dal	
	servizio per raggiungimento dei limiti di età, morte ovvero cessazione per	
	15	

	permanente inabilità al servizio, ovvero, in caso di cessazione a domanda, al	
	possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi (55 anni di età e 35	
	anni di contribuzione).	
	Come correttamente evidenziato dall'Ente previdenziale, dunque, la	
	destituzione non è prevista tra le causali di cessazione dal servizio che	
	consentono la concessione dei sei scatti stipendiali.	
	6.d Ciò posto, va in primo luogo evidenziata l'inconferenza del richiamo	
	operato dalla difesa della ricorrente in riassunzione alla sentenza di questa	
	Sezione n.204/24, in quanto la fattispecie esaminata riguardava il	
	riconoscimento del beneficio in favore di militare per il quale era stata	
	dichiarata la permanente inabilità al servizio militare.	
	Allo stesso modo, non pare pertinente il precedente del G.A. richiamato nella	
	memoria autorizzata.	
	In particolare, va preliminarmente precisato che trattasi di fattispecie inerente	
	al riconoscimento del trattamento di fine servizio e non del trattamento	
	pensionistico.	
	Inoltre, dalla lettura della decisione si evince che il T.A.R. Puglia, sez. Bari,	
	ha espressamente preso in esame la posizione di un militare dell'Arma dei	
	Carabinieri, cessato dal servizio a domanda, ma in possesso dei requisiti	
	anagrafici e contributivi (55 di età e 35 anni di contributi) previsti dal comma	
	2 dell'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.	
	Trattasi dunque di fattispecie del tutto diversa da quella in esame, in cui, come	
	detto, la cessazione è avvenuta per causa, la destituzione, non prevista dalla	
	disposizione di cui all'art. 6 bis del D.l. d.l. 387/87, tuttora in vigore.	
	6.e Infine, del tutto inammissibile appare la domanda volta al	
	16	

	riconoscimento dei benefici di cui alla L. 539/1990 spettanti ai mutilati ed	
	invalidi di guerra.	
	La domanda appare, infatti, del tutto generica, non essendo in alcun modo	
	indicati i motivi per i quali il ricorrente abbia diritto al riconoscimento dei	
	benefici previsti dalla citata Legge.	
	7. Passando infine all'esame della domanda presentata in via subordinata,	
	osserva il Collegio che la ricorrente in riassunzione ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto del dante causa al conseguimento della pensione	
	privilegiata di vecchiaia, da calcolarsi secondo il metodo decimista, con	
	decorrenza dal 19.08.2023, in sostituzione della P.P.O. fino a tale data	
	goduta.	
	In buona sostanza, secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente,	
	anderebbe riconosciuto un primo trattamento pensionistico privilegiato con	
	decorrenza dal 2013 e fino al 19.08.2023 (data di maturazione del requisito	
	anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia) e un secondo, in	
	sostituzione del primo, a decorrere dal 19.08.2023 a regime, da calcolarsi con	
	il metodo decimista.	
	Trattasi di pretesa del tutto priva di fondamento giuridico.	
	E infatti, come correttamente evidenziato dall'I.N.P.S., la trasformazione della	
	P.P.O. in godimento in Pensione privilegiata di vecchiaia risulterebbe	
	impedita dal principio dell'unicità della posizione assicurativa, che impone il	
	divieto di utilizzo degli stessi contributi per la liquidazione di due successivi	
	e diversi trattamenti pensionistici.	
	8. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la	
	compensazione delle spese di lite tra le parti.	
	17	

	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37888,	
	- rigetta la domanda volta al riconoscimento del diritto alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante aumento di un decimo	
	sulla pensione normale;	
	- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda volta al	
	computo, ai fini pensionistici, del periodo di riammissione in servizio;	
	- rigetta la domanda volta al riconoscimento del diritto alla	
	rideterminazione della pensione mediante l'applicazione dei benefici di cui	
	all'art. 4 del d.lgs. 165/1997 e L. 539/1950;	
	- rigetta la domanda in via subordinata volta al riconoscimento del	
	diritto al conseguimento della pensione privilegiata di vecchiaia.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 5 novembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 10/11/2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	18	

